

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 288 def.

Bruxelles, 16 giugno 1993

Proposta di

## REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che proroga il dazio antidumping provvisorio  
sulle importazioni di alcuni tipi di  
bilance elettroniche originarie di Singapore e  
della Repubblica di Corea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il regolamento (CEE) n. 1103/93 della Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea.
2. L'esame dei fatti non è stato ancora concluso.
3. La Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati di aver intenzione di prorogare la validità del dazio antidumping per un ulteriore periodo di due mesi. Gli esportatori non hanno fatto obiezione.
4. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, la Commissione presenta quindi al Consiglio una proposta di regolamento che proroga la validità del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea per un ulteriore periodo di due mesi.

## REGOLAMENTO (CEE) N. ... DEL CONSIGLIO

del ...

che proroga il dazio antidumping provvisorio  
sulle importazioni di alcuni tipi di  
balance elettroniche originarie di Singapore e  
della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio (1), dell'11  
luglio 1988 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di  
dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità  
economica europea, ed in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1103/93 della Commissione (2)  
ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di  
alcuni tipi di balance elettroniche originarie di Singapore e della  
Repubblica di Corea.

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la  
Commissione ha comunicato, agli esportatori notoriamente interessati,  
l'intento di proporre una proroga del dazio provvisorio per un  
ulteriore periodo di due mesi,

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

(1) GU n. L209 del 2.8.1988, pag. 1.

(2) GU n. L 112 del 6.5.1993, pag. 20.

#### Articolo 1

La vigenza del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea istituito con il regolamento (CEE) n. 1103/93 è prorogata per un periodo di due mesi. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima della scadenza di detto periodo.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

5  
ISSN 0254-1505

COM(93) 288 def.

# DOCUMENTI

IT

11 02

---

N. di catalogo : CB-CO-93-322-IT-C

ISBN 92-77-56979-4

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo